

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

SEDUTA ANTIMERIDIANA

(42^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera » (1255) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	591, 592, 593, 594
AZARA		592, 594
CEMMI, <i>relatore</i>		592, 593
LEONE		592
NACUCCHI		593
PELIZZO		593
ROMANO		593
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>		592, 593

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455) (D'iniziativa dei

senatori Amigoni ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag.	594
AMIGONI		594
AZARA, <i>relatore</i>		594

« Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria » (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	590, 591
GAVINA	591
MARZOLA	591
NACUCCHI	591
PANNULLO	590
ROMANO, <i>relatore</i>	591
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	590

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Valenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

RAVAGNAN, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria » (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

PANNULLO. Signor Presidente, poichè ho intenzione di proporre qualche emendamento a questo disegno di legge, ma non ho avuto ancora il tempo di esaminare a fondo la questione, vorrei pregarla, se possibile, di rinviarne la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che io ieri ho avuto un colloquio con il professor Gerin, Direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Roma, il quale ha pregato anche me di rinviare, per un migliore approfondimento, la discussione di questo disegno di legge, tanto più che intendeva, per conto della Federazione degli Ordini dei medici, mettersi a contatto con il Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la Commissione vuole rinviare, evidentemente il Governo aderisce a questo rinvio. Però vorrei far presente, anzitutto, non dico l'urgenza del provvedimento, che non ne ha una particolare, ma il trattamento attuale dei vari periti, i loro onorari, per cui intervenendo rapidamente a regolare questa materia si farebbe un'affermazione di giustizia.

Per quanto riguarda le modifiche, debbo sottolineare che l'articolo 3 ha avuto una elaborazione forse un po' complessa. In altri termini, tutti gli articoli prevedono un aumento sensibile per tutti gli onorari: basta dire che in diversi casi le proposte dello stesso relatore della Commissione di giustizia alla Camera dei deputati sono state superate da nuove proposte fatte da chi vi parla, a nome del Governo,

in quella sede e quindi approvate; se ancora le retribuzioni non sono elevatissime, non si può negare che il salto compiuto dalla situazione attuale alla nuova è veramente considerevole.

Però l'articolo 3, quando parla delle vacanze, prevede la possibilità di cinque vacanze per giornata, e in questo la votazione è andata oltre la richiesta che era stata fatta. Il Governo ha ritenuto di porre una certa condizione, e dico subito, prima ancora di esporla, che a questa condizione non tiene in modo irriducibile e ha già presentato un emendamento per andare incontro alle richieste della categoria.

È vero che non ci possono essere più di cinque vacanze per ogni giornata, però bisogna anche impedire che uno stesso perito abbia contemporaneamente tre o quattro perizie assegnate da magistrati diversi, per cui queste cinque vacanze in una giornata diventerebbero venti o trenta, ciò che mi pare non sia serio.

In base a questa osservazione si è affermato il principio dell'articolo 3, che cioè il perito deve fare dichiarazione di non aver avuto altro incarico da altri magistrati, per cui le cinque vacanze siano veramente cinque. Con questo sistema il perito può assommare una serie di perizie in tempi diversi, ma non nello stesso tempo.

Queste osservazioni hanno avuto delle controdeduzioni da parte degli interessati; e dico subito che si è fatto parte diligente il Presidente nazionale dell'Ordine dei medici, onorevole Chiarolanza, il quale ha contemporaneamente scritto al Ministro e al Sottosegretario. Il Ministro gli ha risposto facendogli presente che il Governo non insisteva in questa impostazione ed era disposto a tornare alle quattro vacanze, lasciando libero il magistrato di dare anche più perizie contemporaneamente allo stesso perito. Le osservazioni nascevano dal fatto che in questo settore medico-legale sono molto pochi i periti particolarmente capaci e quindi il magistrato è costretto a servirsi quasi sempre delle stesse persone. Il Ministro aggiungeva che il Governo non chiederebbe niente altro che questo, per lasciare un certo potere discrezionale al magistrato: che cioè il perito, nel momento in cui è investito della nuova perizia, rilasci una dichiarazione di quali e quante perizie ha già

in corso, libero il magistrato di dargliene una ulteriore pur sapendo che il perito ne ha già altre quattro o cinque. Questa dichiarazione serve, quindi, non per impedire altri incarichi peritali, ma perchè il magistrato conosca il numero delle perizie e si regoli in conseguenza.

Questo è l'unico punto in discussione e in questo senso il Governo è venuto incontro alle richieste del rappresentante più qualificato dei periti.

Dopo queste dichiarazioni, se il Senato ritiene egualmente, avendo altre obiezioni e perplessità, di rinviare la discussione di questo disegno di legge, il Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo degli schiarimenti che ci ha fornito. D'altro canto osservo che proprio il professor Gerin, anche a nome dell'onorevole Chiarolanza, aveva chiesto il rinvio di questo disegno di legge.

Gli schiarimenti che ci ha dato l'onorevole Sottosegretario sono indiscutibilmente utili all'orientamento della Commissione; ma mi pare, di fronte agli annunciati emendamenti del senatore Pannullo, che non sia il caso di iniziare la discussione.

ROMANO, *relatore*. Debbo far presente che ho ricevuto anch'io una lettera dell'onorevole Chiarolanza con la quale egli insiste nella istanza di rinvio, richiamando appunto l'eventualità di alcuni emendamenti del senatore Pannullo.

GAVINA. Mi associo anch'io alla richiesta di rinvio perchè si possa esaminare meglio la questione.

Gli schiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario collimano con le informazioni che ho avuto ieri sera da parte degli interessati. Non è che essi si lamentino dei quattro incarichi in una giornata, ma desiderano che nelle quattro vacanze non si mettano quattro perizie diverse. Pertanto l'opportunità di un rinvio deriva anche dalla necessità di superare questo punto controverso.

NACUCCHI. Aderisco anch'io alla proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

MARZOLA. Sono d'accordo nel rinviare questa discussione, ma vorrei raccomandare, particolarmente al senatore Pannullo, che gli emendamenti vengano possibilmente presentati e distribuiti in tempo utile alla Commissione perchè si possano esaminare con calma.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Pannullo.

(È approvata).

La discussione del presente disegno di legge è pertanto rinviata alla prima seduta di ottobre.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera** » (1255).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno a discussione del disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto o documento dello stato civile, tradotto ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 1000. La tassa è di lire 600 quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato.

« La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni ».

Comunico che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

CEMMI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento tanto semplice che riterrei di abusare della cortesia dei colleghi se volessi ripetere le considerazioni ampiamente esposte nella relazione che accompagna il disegno di legge.

In sostanza, si tratta di adeguare una tassa, che non ha più subito ritocchi dal 7 gennaio 1937 ad oggi, sulla traduzione di atti dello stato civile che pervengono in lingua straniera dai nostri agenti consolari.

Il disegno di legge si prefigge anche uno scopo che, secondo me, non raggiungerà mai. L'ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che dipende direttamente dal Ministro e che in origine era composto di sei persone mentre oggi sono soltanto cinque, è oberato da una quantità enorme di richieste di traduzioni che pervengono dagli ufficiali dello stato civile, in quanto, in difformità dalla prescrizione della legge sull'ordinamento dello stato civile, le nostre autorità consolari all'estero trasmettono gli atti dello stato civile senza accompagnarli con la prescritta traduzione. Il Ministero degli esteri riceve questi atti di stato civile e, così come sono, in lingua straniera, li manda all'ufficiale dello stato civile che li deve trascrivere nei registri; ma perchè questi atti possano essere trascritti, ne deve esser fatta traduzione in lingua italiana. A questo scopo, l'ufficiale dello stato civile o il procuratore della Repubblica dovrebbero provvedere a scegliere un traduttore giurato che effettui la traduzione; ma si trova molto meno dispendioso mandare questi atti all'ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale viene quindi ad essere caricato eccessivamente di lavoro.

Dice la relazione che aumentando la tassa sulle traduzioni, vedremo automaticamente ridurre le richieste e quindi il lavoro dell'ufficio traduzioni. Mi pare che questa sia un'illusione, in quanto le 1000 e le 600 lire, a seconda che si tratti di abbienti o di non abbienti, non costituiscono certo una spesa tale da spaventare o comunque superiore a quella che comporterebbe una traduzione fatta sul posto da un perito traduttore.

Comunque, poichè c'è anche il parere favorevole della Commissione di finanze e tesoro e si tratta di un adeguamento di 50 volte rispetto al 1937 per la tassa di 20 lire e di 75 volte per

la tassa di 8 lire, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, pur essendo perplesso sul risultato che esso si propone di raggiungere. Sarà comunque un incremento di fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha nulla da osservare e invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

LEONE. Noi non possiamo essere d'accordo per quanto concerne il pagamento di 600 lire quando è accertato lo stato di povertà e di bisogno del richiedente.

CEMMI, *relatore*. È il Comune che paga.

LEONE. Ma non è una buona ragione.

AZARA. Mi sembra che ci troviamo in una situazione un po' curiosa. Qui si tratta di riconoscere che il compenso che si paga oggi a questi traduttori è assolutamente insufficiente ed è necessario rivalutarlo. Quando la persona che richiede la traduzione non ha mezzi, è giustissimo che non debba pagare, ma in quel caso si sostituirà il Comune.

PRESIDENTE. Molto probabilmente la preoccupazione dei senatori Leone e Marzola è questa: che le 600 lire gravino esclusivamente sul Comune e non sul cittadino non abbiente nell'interesse del quale è stata fatta la richiesta.

LEONE. Esattamente.

CEMMI, *relatore*. Mi pare che le preoccupazioni espresse dal senatore Leone siano superflue, in quanto ogni qualvolta una parte figura povera, la spesa, con l'utile documentazione, non fa mai carico neanche in via di rivalsa alla parte povera.

PRESIDENTE. Il Comune evidentemente anticipa il denaro; ma se per ipotesi nel futuro quel cittadino nell'interesse del quale è stata fatta la richiesta vince al Totocalcio, il Comune può rivalersi o no? Questo vorrei sapere dal relatore.

CEMMI, *relatore*. Io credo di sì quando non esista più lo stato di povertà.

PRESIDENTE. Senatore Leone, se mi consente, la questione mi pare sia posta in termini abbastanza chiari.

Mi pare di intendere che il pensiero della Commissione sia questo: che quando si tratta di cittadini poveri, per i quali il Comune chiede una traduzione di atto in lingua straniera, le 600 lire per questa traduzione siano pagate — dico pagate, non anticipate — dal Comune. Per quanto riguarda il diritto di rivalsa, ricordo che anche per le spese ospedaliere e per qualsiasi altra somma anticipata dal Comune nell'interesse del cittadino, per legge, è consentito al Comune il diritto di rivalsa solo nei casi in cui la povertà più non sussista.

NACUCCHI. Io vorrei proporre di sostituire al concetto di povertà quello di impossidenza. Povero è colui il quale è riconosciuto tale con l'iscrizione nell'elenco dei poveri, e voi comprendete benissimo che altro è essere iscritti nell'elenco dei poveri e altro è essere impossidenti; ad esempio, si può con un certificato di impossidenza, essere ammesso al gratuito patrocinio.

Ritengo, inoltre, che la richiesta fatta dal Comune possa costituire un ostacolo al sollecito rilascio della traduzione di questi atti provenienti dall'estero, per cui sarei del parere che la richiesta possa esser fatta direttamente dalla parte interessata.

Pertanto propongo di sostituire l'ultimo periodo del primo comma con il seguente: « La tassa è di lire 600 ed è a carico del Comune di residenza dell'interessato quando costui risulti essere impossidente ».

ROMANO. Mi pare che si vada oltre i termini di quello che è il disegno di legge, il quale si limita a stabilire un aumento della tassa di traduzione. Quindi rimangono fermi i principi della legge attualmente vigente, apportandosi soltanto questo aumento pecuniario.

Per quanto riguarda la distinzione che fa il senatore Nacucchi tra povertà e impossidenza, mi pare che egli vada contro il suo stesso pensiero, perchè l'impossidente è colui che non

ha beni immobili, ma che può essere anche benestante; povero è invece colui che non ha nulla. Il certificato di possidenza risulta dal Catasto; la povertà, lo stato di miseria, è invece riconosciuta dal Comune.

PELIZZO. Per quel po' di esperienza che ho di amministrazioni comunali, mi sembra che questa discussione sia del tutto superflua e si svolga su un piano puramente accademico. Il Comune, accertato lo stato di povertà, paga; se poi chi ha fruito di questo beneficio avesse la fortuna di modificare le sue condizioni finanziarie, il Comune certamente promuoverà un'azione di rivalsa per recuperare le somme anticipate.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare che questo articolo sia estremamente semplice. Esso prende atto di una situazione preesistente, che del resto tutti coloro che hanno una certa competenza di amministrazioni comunali conoscono.

Esiste l'elenco dei poveri, il libretto dei poveri, la dichiarazione di povertà, e quindi la legge mantiene questa terminologia di povertà, che vuol dire indigenza non impossidenza, perchè, come è stato già detto da altri, questo secondo termine in genere coincide, giustamente o no, ma tradizionalmente, con il fatto di non avere dei beni patrimoniali iscritti al Catasto e non tiene conto assolutamente, invece, di redditi più o meno elevati derivanti da una professione libera o da un impiego.

Premesso questo, debbo rilevare che qui si sono volute fare due ipotesi: l'ipotesi generale in cui si paga questa tassa di mille lire — ed evidentemente la paga il privato — e l'ipotesi in cui il Comune, dovendosi sostituire all'interessato, viene a pagare una tassa minore di quella che paga invece il privato nella prima ipotesi. È chiaro che è inutile fare poi delle questioni sui principi generali. Il Comune potrà rivalersi o non rivalersi a seconda di quei principi generali ai quali già fanno capo i Comuni e le amministrazioni in ogni altra circostanza, quando si abbia a che fare con problemi analoghi a questi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Nacucchi, tendente a sostituire la formulazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo unico con la seguente: « La tassa è di lire 600 ed è a carico del Comune di residenza dell'interessato quando costui risulti essere impossidente ».

AZARA. Dichiaro di votare contro questo emendamento, perchè non si parla mai di impossidenza nel linguaggio amministrativo e nei testi legislativi, in quanto la parola è molto equivoca e si presta a innumerevoli interpretazioni.

Nel caso specifico ritengo esatta la interpretazione data poca fa dall'onorevole Sottosegretario. Infatti, noi possiamo avere uno che è miliardario ma che è impossidente: non dovrebbe forse pagare?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Nacucchi di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ».

Ricordo ai colleghi che, nella precedente seduta, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata quando già si era giunti all'articolo 4, su richiesta del senatore Monni. Oggi il senatore Monni non è presente e quindi penserei che, per le stesse ragioni, la discussione potrebbe essere ancora rinviata.

AZARA, *relatore*. Informo la Commissione che i proponenti il disegno di legge mi hanno pregato perchè mi facessi interprete presso il Presidente del loro desiderio di veder rinviata la discussione, poichè è loro intenzione rivedere il disegno di legge e proporre emendamenti.

Personalmente sono pronto alla discussione, ma non ho difficoltà per il rinvio.

AMIGONI. Come proponente il disegno di legge, non ho che da confermare quanto testè dichiarato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di rinvio fatta dall'onorevole relatore a nome dei proponenti; resta naturalmente inteso che questo rinvio porterà la discussione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.